

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II  
N. 7

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

**MARONI**

Modificazione all'articolo 96-bis del Regolamento, concernente il parere sui presupposti di necessità ed urgenza dei decreti-legge

*Presentata il 22 luglio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 77 della Costituzione consente al Governo di emanare provvedimenti provvisori con forza di legge in casi straordinari di necessità ed urgenza.

Il ricorso alla cosiddetta decretazione d'urgenza da parte del Governo si è notevolmente intensificato negli ultimi anni, e presenta molto spesso elementi di evidente violazione del citato articolo 77 della Costituzione.

L'aspetto più censurabile del metodo ormai abitualmente adottato dal Governo consiste nella formulazione di testi estremamente complessi e di contenuto eterogeneo, tali da costringere la Camera ad

una valutazione spesso negativa (in tutto o in parte) dei decreti-legge circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione.

In particolare va sottolineato l'uso strumentale da parte del Governo della procedura rapida di approvazione riservata ai decreti-legge per inserirvi disposizioni che nulla hanno dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

Questa situazione menoma gravemente il giudizio di costituzionalità dei decreti-legge ad opera della Camera, in considerazione soprattutto della procedura prevista dall'articolo 96-bis del Regolamento, che limita l'esame dei requisiti di straordina-

ria necessità ed urgenza (a differenza di quanto avviene invece al Senato) all'intero provvedimento, senza possibilità di estendere la valutazione a singole parti del provvedimento stesso.

Con la modifica che si propone dell'articolo 96-bis la procedura di esame circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione viene articolata in modo più corretto e rispondente allo spirito del dettato costituzionale: uniformando la procedura attuale a quella già in uso da anni al Senato, la Camera potrà esprimere il proprio giudizio in modo più penetrante e preciso, sottraendosi così a quella sorta di velato ricatto politico consistente nella valutazione complessiva e ponderata del de-

creto-legge a cui è obbligata stante l'attuale formulazione dell'articolo 96-bis del Regolamento.

La modifica dell'articolo 96-bis che qui si propone prevede quindi che l'esame sui requisiti di costituzionalità dei decreti-legge possa estendersi a parti o singole disposizioni del provvedimento, concedendo conseguentemente la facoltà di mandare il decreto da tutte quelle parti che necessarie ed urgenti non sono.

Tale finalità sarà raggiunta con l'immediata caducazione delle norme e disposizioni oggetto della deliberazione negativa della Camera, deliberazione che sarà trasmessa nelle forme di rito, per la conseguente pubblicazione, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## TESTO PROPOSTO

—

## ART. 96-bis.

*Alla fine del comma 3, è aggiunto il seguente periodo:*

« Qualora tale deliberazione riguardi parti o singole disposizioni del decreto-legge, il disegno di legge di conversione, limitatamente a quelle parti o disposizioni, si intende respinto ».

